

REGOLAMENTO ELETTORALE PER LA COSTITUZIONE DEGLI ORGANI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRECIA" DI CATANZARO

(Regolamento modificato ai sensi dell'art.6, comma 11 della Legge n. 240/2010 e dell'art. 10, comma 9, del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010)

PREMESSA

Nel presente Regolamento

- i professori di ruolo di I e II fascia sono di seguito denominato "professori";
- i professori di altri Atenei, a tempo pieno, che svolgono la propria attività didattica e di ricerca con impegno totale presso l'Università di Catanzaro, ai sensi dell'art. 6, comma 11 della Legge 240/2010 sono di seguito denominati "professori a contratto";
- i ricercatori di ruolo a tempo indeterminato sono di seguito denominati "ricercatori";
- i ricercatori di altri Atenei, a tempo pieno, che svolgono la propria attività didattica e di ricerca con impegno totale presso l'Università di Catanzaro, ai sensi dell'art. 6 comma 11 della Legge 240/2010 e i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3, lettere a) e b) della Legge 240/2010, sono di seguito denominati "ricercatori a contratto"¹.

Art. 1 ELEZIONI DEL RETTORE

a) Indizione delle elezioni

L'elezione del Rettore è indetta dal Decano almeno un mese prima della scadenza del mandato del Rettore in carica. In caso di anticipata conclusione del mandato Rettorale, il Decano indice le elezioni entro un mese dalla data di anticipata conclusione del mandato stesso.

Le votazioni di primo turno dovranno tenersi dopo almeno 15 giorni dalla data di indizione delle elezioni e comunque non oltre 30 giorni dalla stessa data.

L'avviso di indizione delle elezioni deve indicare il periodo del mandato, la data e l'ora della prima votazione, l'ubicazione del seggio elettorale, nonché la data e l'ora delle eventuali ulteriori votazioni; esso deve essere immediatamente affisso all'albo e reso pubblico mediante inserimento nel sito dell'Ateneo.

b) Candidature

Le candidature dovranno essere presentate alla Direzione Generale entro 10 giorni dalla data di affissione dell'avviso di indizione delle votazioni presso l'Albo dell'Ateneo. Le candidature devono essere pubblicizzate nel sito dell'Ateneo.

c) Commissione elettorale

Contestualmente all'indizione delle elezioni, il Decano costituisce la Commissione Elettorale che è composta da tre professori ordinari come componenti effettivi e due docenti come componenti supplenti. La Commissione è presieduta dal professore ordinario con maggiore anzianità accademica.

La Commissione Elettorale è responsabile della regolarità del procedimento elettorale, decide su

eventuali controversie, dichiara regolari i risultati delle elezioni e proclama immediatamente il Rettore eletto.

Eventuali ricorsi devono essere presentati al Decano dagli aventi diritto entro 24 ore dalla conclusione delle votazioni. La Commissione elettorale decide entro le successive 24 ore sugli eventuali ricorsi.

d) Elettorato attivo e passivo²

1) L'elettorato attivo spetta;

- ai professori e ai professori a contratto;

-ai ricercatori e ai ricercatori a contratto. I voti dei ricercatori e dei ricercatori a contratto saranno calcolati nella misura di 1 voto per ogni 3 preferenze espresse;

-al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, i cui voti saranno calcolati nella misura di 1 voto per ogni 10 preferenze espresse;

-ai componenti della Consulta degli studenti, ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Nucleo di Valutazione, i cui voti saranno calcolati nella misura di 1 voto per ogni 3 preferenze espresse. In prima applicazione i rappresentanti degli studenti negli Organi accademici votano anche qualora gli organi di cui fanno parte non siano stati ancora costituiti.

2) Il Rettore è eletto, previa presentazione di candidatura, tra i professori ordinari a tempo pieno o che optino per il tempo pieno al momento dell'elezione, in servizio presso le Università Italiane.

L'elettorato passivo per la carica di Rettore è riservato a docenti che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato (6 anni) prima della data di collocamento a riposo. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato di Rettore, sono considerati i periodi già espletati nell'Ateneo nella medesima carica alla data di entrata in vigore del nuovo Statuto.

3) La Direzione Generale pubblica sul sito di Ateneo almeno 4 giorni prima della data fissata per la prima votazione di primo turno dell'elezione del Rettore, gli elenchi degli aventi diritto al voto. Tali elenchi diventano definitivi qualora entro le 24 ore successive alla data di pubblicazione non siano intervenuti ricorsi o richieste di integrazione.

Gli aventi diritto al voto che non figurino negli elenchi suddetti possono proporre opposizione alla Direzione Generale entro 24 ore dalla data di pubblicazione. Il Decano, entro lo stesso termine, può proporre ricorso alla Direzione Generale per l'esclusione dalle liste di soggetti che, a suo avviso, risultino inseriti indebitamente.

La Direzione Generale deve decidere definitivamente sui ricorsi presentati e pubblicare la lista definitiva entro le 24 ore successive alla data di presentazione dei ricorsi.

e) Seggio elettorale e operazioni di voto³

Il Seggio elettorale è costituito da tre membri effettivi (un professore ordinario, con funzioni di

Presidente, un professore associato e un ricercatore) e due membri supplenti (un professore ordinario e un professore associato), nominati dal Decano.

Nell'ambito di ogni seggio saranno predisposte tre urne e tre tipi di scheda con colore diverso l'una dall'altra: un'urna ed un tipo di scheda di analogo colore saranno utilizzate per il voto dei professori di ruolo di I e II fascia, un'urna ed un tipo di scheda di analogo colore saranno utilizzate per il voto dei ricercatori, e dei rappresentanti degli studenti ed un'urna ed un tipo di scheda di analogo colore saranno utilizzate per il voto del personale tecnico-amministrativo.

f) Validità delle votazioni

Nel primo turno la seduta è valida se partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, calcolata come di seguito indicato. Nel caso di non validità della suddetta seduta per mancanza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, lo spoglio non sarà effettuato e la votazione di primo turno sarà ripetuta per una sola volta, con le stesse caratteristiche di validità della seduta, a distanza di sette giorni dalla prima per come espressamente indicato nel decreto di indizione.

Ai fini del calcolo della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto viene sommato:

- il numero complessivo dei professori di I e II fascia;
- un terzo del numero dei ricercatori con arrotondamento al numero superiore per decimali uguali o maggiori di 5;
- un terzo del numero dei rappresentanti degli studenti con arrotondamento al numero superiore per decimali uguali o maggiori di 5;
- un decimo del numero del personale tecnico-amministrativo con arrotondamento al numero superiore per decimali uguali o maggiori di 5.

La maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto sarà pari alla metà più uno di tale somma, calcolata anch'essa, laddove necessario, con l'arrotondamento di cui sopra.

Nel primo turno, è eletto Rettore il candidato che abbia raggiunto la metà più uno dei voti validi (voti espressi e schede bianche), calcolata, laddove necessario, con arrotondamento al numero superiore per decimali uguali o superiori a 5.

Per il calcolo dei voti validi e il conteggio delle preferenze saranno conteggiati :

- tutti i voti validi (voti espressi e schede bianche) dei professori di I e II fascia;
- un terzo dei voti validi (voti espressi e schede bianche) dei ricercatori e dei rappresentanti degli studenti con arrotondamento al numero superiore per decimali uguali o maggiori di 5;
- un decimo dei voti validi (voti espressi e schede bianche) dal personale tecnicoamministrativo con arrotondamento al numero superiore per decimali uguali o maggiori di 5.

Nel caso di non elezione nel primo turno per mancata validità di entrambe le sedute elettorali, o per mancato raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti validi si procederà ad un secondo turno elettorale che si terrà a sette giorni di distanza dal precedente. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti validi si procederà al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Nel secondo turno, indipendentemente dal numero dei partecipanti al voto, nel caso di ballottaggio, è eletto Rettore il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti calcolati come indicato nel presente comma; nel caso di candidato unico, lo stesso è eletto se riceve almeno una preferenza.

Art. 2 - ELEZIONI DEL SENATO ACCADEMICO

a) Indizione delle elezioni

Le elezioni della rappresentanza dei Direttori del Dipartimento, dei docenti, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo in seno al Senato Accademico, di cui all'art 5 dello Statuto, sono indette dal Rettore almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, mediante decreto da affiggere all'Albo dell'Ateneo e reso pubblico mediante inserimento nel sito dell'Ateneo, non meno di quindici giorni prima del giorno stabilito per le elezioni.

In prima applicazione le elezioni sono indette dal Decano di Ateneo entro 30 giorni dalla data di elezione dei Direttori dei Dipartimenti. Le votazioni dovranno tenersi dopo almeno 10 giorni dalla data di indizione delle elezioni e comunque non oltre 30 giorni dalla stessa data.

I Rappresentanti dei Direttori di Dipartimento in seno al Senato Accademico restano in carica per tre anni accademici, salvo la perdita della carica di Direttore di Dipartimento nel corso del mandato.

L'avviso di indizione delle elezioni deve indicare il periodo del mandato, la data e l'ora delle elezioni, nonché il numero e l'ubicazione dei seggi elettorali.

b) Candidature

Tutti i rappresentanti sono eletti, previa presentazione di candidatura, tra i professori o i Ricercatori a tempo pieno o che optino per il tempo pieno al momento dell'elezione in servizio presso l'Università, e tra il personale tecnico-amministrativo di ruolo.

Le candidature dovranno essere presentate alla Direzione Generale entro 7 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di indizione delle votazioni presso l'Albo dell'Ateneo.

c) Commissione elettorale

Contestualmente all'indizione delle elezioni, il Rettore costituisce la Commissione Elettorale che è composta da un Professore ordinario, che la presiede, e da due docenti come componenti effettivi, più due docenti come componenti supplenti.

La Commissione Elettorale è responsabile della regolarità del procedimento elettorale, decide sulle eventuali controversie o ricorsi dichiara i risultati dell'elezione proclama i candidati eletti.

Eventuali ricorsi devono essere presentati al Decano dagli aventi diritto entro 24 ore dalla conclusione delle votazioni. La Commissione elettorale decide entro le successive 24 ore sugli eventuali ricorsi.

d) Elettorato attivo e passivo⁴

L'elettorato attivo spetta:

1. Per l'elezione dei rappresentanti dei Direttori di Dipartimento

- ai professori di ruolo e professori a contratto, ai ricercatori di ruolo e a contratto;
- 2. Per l'elezione dei rappresentanti dei Professori Ordinari
 - a tutti i professori di I fascia di ruolo e a contratto;
- 3. Per l'elezione dei rappresentanti dei Professori Associati
 - a tutti i professori di II fascia di ruolo e a contratto;
- 4. Per l'elezione dei rappresentanti dei Ricercatori
 - a tutti i Ricercatori di ruolo e a contratto;
- 5. Per l'elezione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo
 - al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo.
- 6. L'elettorato passivo per la carica di componente del Senato Accademico è riservato a docenti che assicurano un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. L'elettorato passivo è altresì riservato ai professori e ricercatori a contratto che abbiano una convenzione di durata pari o superiore alla durata del mandato.
- 7. L'elettorato passivo per l'elezione della rappresentanza di cui al punto 1 del presente articolo è limitato ai Direttori di Dipartimento dell'Ateneo eletti per il triennio di riferimento.
- 8. L'elettorato passivo per l'elezione della rappresentanza di cui al punto 2 del presente articolo è limitato ai professori di I fascia di ruolo e a contratto che abbiano i requisiti di cui al precedente punto 6.
- 9. L'elettorato passivo per l'elezione della rappresentanza di cui al punto 3 del presente articolo è limitato ai professori di II fascia di ruolo e a contratto che abbiano i requisiti di cui al precedente punto 6.
- 10. L'elettorato passivo per l'elezione della rappresentanza di cui al punto 4 del presente articolo è limitato ai ricercatori di ruolo e a contratto.
- 11. L'elettorato passivo della rappresentanza di cui al punto 5 è limitato al personale tecnico-amministrativo di ruolo.
- 12. La Direzione Generale pubblica sul sito di Ateneo almeno 4 giorni prima della data fissata per l'elezione dei Componenti del Senato Accademico, gli elenchi degli aventi diritto al voto. Tali elenchi diventano definitivi qualora entro le 24 ore successive alla data di pubblicazione non siano intervenuti ricorsi o richieste di integrazione.
Gli aventi diritto al voto che non figurino negli elenchi suddetti possono proporre opposizione alla Direzione Generale entro 24 ore dalla data di pubblicazione. Il Decano, entro lo stesso termine, può proporre ricorso alla Direzione Generale per l'esclusione dalle liste di soggetti che, a suo avviso, risultino inseriti indebitamente.

La Direzione Generale deve decidere definitivamente sui ricorsi presentati e pubblicare la lista definitiva entro le 24 ore successive alla data di presentazione dei ricorsi.

e) Seggi elettorali e operazioni di voto⁵

Il Seggio elettorale è costituito da tre membri effettivi (un professore ordinario, con funzioni di Presidente, un professore associato e un ricercatore) e due membri supplenti (un professore ordinario e un professore associato), nominati dal Rettore.

Nel seggio saranno allestite 5 diverse urne e saranno predisposte 5 diverse tipologie di schede con colori diversi una per ogni diversa componente accademica del Senato.

Saranno considerati eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

f) Validità delle votazioni

La seduta è valida se partecipa almeno 1/3 degli aventi diritto al voto per ciascuna delle categorie sopraindicate; in caso di non validità della seduta la stessa sarà ripetuta dopo 7 giorni e ritenuta valida con qualunque quorum.

In caso di dimissioni o di interruzione anticipata del mandato si procederà alle elezioni con le modalità suindicate.

Art. 3 ELEZIONI DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

a) Indizione delle elezioni

L'elezione del Direttore è indetta dal Rettore almeno un mese prima della scadenza del mandato del Direttore in carica. In caso di anticipata conclusione del mandato, il Rettore indice le elezioni entro un mese dalla data di anticipata conclusione del mandato.

In prima applicazione le elezioni sono indette dal Decano di Ateneo entro 90 giorni dalla data di costituzione dei Dipartimenti da parte del Senato Accademico. Le votazioni dovranno tenersi dopo almeno 15 giorni dalla data di indizione delle elezioni e comunque non oltre 30 giorni dalla stessa data.

L'avviso di indizione delle elezioni deve indicare il periodo del mandato, la data e l'ora della votazione, l'ubicazione del seggio elettorale; esso deve essere immediatamente affisso all'albo e reso pubblico mediante inserimento nel sito dell'Ateneo.

b) Candidature

Le candidature dovranno essere presentate alla Direzione Generale entro 10 giorni dalla data di affissione dell'avviso di indizione delle votazioni presso l'Albo dell'Ateneo. Le candidature devono essere pubblicizzate nel sito dell'Ateneo.

c) Commissione elettorale⁶

Contestualmente all'indizione delle elezioni, il Rettore costituisce la Commissione Elettorale che è composta da tre professori come componenti effettivi e due docenti come componenti supplenti. La Commissione è presieduta dal professore ordinario con maggiore anzianità accademica.

La Commissione Elettorale è responsabile della regolarità del procedimento elettorale, decide sulle eventuali controversie, reclami o ricorsi, dichiara regolari i risultati delle elezioni e trasmette al Rettore i risultati del voto per il successivo decreto di nomina.

Eventuali ricorsi devono essere presentati al Direttore Generale dagli aventi diritto entro 24 ore dalla conclusione delle votazioni. La Commissione elettorale decide entro le successive 24 ore sugli eventuali ricorsi.

d) Elettorato attivo e passivo⁷

1) L'elettorato attivo spetta:

ai professori di ruolo di I e II fascia, ai professori a contratto, ai ricercatori di ruolo e a contratto afferenti al Dipartimento.

2) Il Direttore è eletto, previa presentazione di candidatura, tra i professori di I fascia di ruolo o a contratto (con il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, lettera d), punto 6), Il periodo, a tempo pieno o che optino per il tempo pieno al momento dell'elezione, afferenti al Dipartimento. L'elettorato passivo per la carica di Direttore è riservato a docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

3) La Direzione Generale pubblica sul sito di Ateneo almeno 4 giorni prima della data fissata per l'elezione dei Direttori di Dipartimento, gli elenchi degli aventi diritto al voto. Tali elenchi diventano definitivi qualora entro le 24 ore successive alla data di pubblicazione non siano intervenuti ricorsi o richieste di integrazione.

Gli aventi diritto al voto che non figurino negli elenchi suddetti possono proporre opposizione alla Direzione Generale entro 24 ore dalla data di pubblicazione. Il Decano, entro lo stesso termine, può proporre ricorso alla Direzione Generale per l'esclusione dalle liste di soggetti che, a suo avviso, risultino inseriti indebitamente.

La Direzione Generale deve decidere definitivamente sui ricorsi presentati e pubblicare la lista definitiva entro le 24 ore successive alla data di presentazione dei ricorsi.

e) Seggio elettorale e operazioni di voto⁸

Il Seggio elettorale è costituito da tre membri effettivi (un professore ordinario, con funzioni di Presidente, un professore associato e un ricercatore) e due membri supplenti (un professore ordinario e un professore associato), nominati dal Rettore.

Nel seggio saranno allestite, un numero di urne, di colore diverso, pari al numero di Direttori da eleggere.

f) Validità delle votazioni

Nel primo turno la seduta è valida se partecipa almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Risulta eletto il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. Il Direttore di Dipartimento dura in carica tre anni.

Art. 4 ELEZIONI DELLA GIUNTA DI DIPARTIMENTO

a) Indizione delle elezioni⁹

L'elezione della giunta è indetta dal Rettore.

Le votazioni dovranno tenersi non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla data di indizione delle elezioni.

L'avviso di indizione delle elezioni deve indicare la data e l'ora della votazione, l'ubicazione del seggio elettorale; esso deve essere immediatamente affisso all'albo e reso pubblico mediante inserimento nel sito dell'Ateneo.

b) Candidature¹⁰

Le candidature dovranno essere presentate al Direttore Generale entro 7 giorni dalla data di affissione dell'avviso di indizione delle votazioni presso l'Albo dell'Ateneo. Le candidature devono essere pubblicizzate nel sito dell'Ateneo.

c) Regolarità della procedura¹¹

Il Rettore è responsabile della regolarità del procedimento elettorale, decide sulle eventuali controversie, reclami o ricorsi, dichiara regolari i risultati delle elezioni. Egli altresì provvede alla costituzione del seggio elettorale composto secondo quanto previsto in seguito.

d) Elettorato attivo e passivo¹²

L'elettorato attivo spetta:

Per l'elezione dei rappresentanti dei Professori Ordinari:

- a tutti i professori di I fascia di ruolo e a contratto afferenti al Dipartimento;

Per l'elezione dei rappresentanti dei Professori Associati:

- a tutti i professori di II fascia di ruolo e a contratto afferenti al Dipartimento;

Per l'elezione dei rappresentanti dei Ricercatori:

- a tutti i Ricercatori di ruolo e a contratto afferenti al Dipartimento.

L'elettorato passivo è riservato a professori di ruolo, ai ricercatori di ruolo a tempo pieno o che optino a tempo pieno al momento di assumere la carica e che appartengano alle categorie suindicate.

L'elettorato passivo è altresì riservato ai professori e ricercatori a contratto che abbiano una convenzione di durata pari o superiore alla durata del mandato a tempo pieno o che optino per il tempo pieno al momento di assumere la carica e ai ricercatori a contratto a tempo pieno, ai sensi dell'art.24 comma 3, lettere a) b) della legge 240/2010.

L'elettorato passivo per la carica di componente di Giunta è riservato a docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

e) Seggio elettorale e operazioni di voto

Il Seggio elettorale è costituito da tre membri effettivi (due docenti e una unità di personale tecnico amministrativo) e due membri supplenti. Nel seggio saranno allestite 3 diverse urne e saranno predisposte 3 diverse tipologie di schede con colori diversi una per ogni diversa componente accademica.

f) Validità delle votazioni

Nel primo turno la seduta è valida se partecipa almeno un terzo degli aventi diritto al voto di ciascuna delle categorie suindicate; in caso di non validità della seduta la stessa sarà ripetuta dopo 7 giorni e ritenuta valida con qualunque quorum.

Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. I componenti della giunta durano in carica tre anni.

Art. 5 ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI SCUOLA

a) Indizione delle elezioni

Le elezioni sono indette dal Rettore mediante avviso affisso all'albo e pubblicato sul sito telematico di Ateneo almeno 30 giorni prima della scadenza naturale del mandato.

In prima applicazione le elezioni dovranno essere indette entro 30 giorni dalla data di elezione dei componenti delle Giunte dei Dipartimenti afferenti alla Scuola. L'avviso di indizione delle elezioni deve indicare la data e l'ora della votazione, l'ubicazione del seggio elettorale; esso deve essere immediatamente affisso all'albo e reso pubblico mediante inserimento nel sito dell'Ateneo.

Le elezioni dovranno svolgersi non prima di 10 e non oltre 30 giorni dalla data di indizione.

b) Candidature

Le candidature dovranno essere presentate alla Direzione Generale entro 7 giorni dalla data di affissione dell'avviso di indizione delle votazioni presso l'Albo dell'Ateneo. Le candidature devono essere pubblicizzate nel sito dell'Ateneo.

c) Commissione elettorale

La Commissione, nominata dal Rettore, è responsabile della regolarità del procedimento elettorale, decide sulle eventuali controversie, reclami o ricorsi, dichiara regolari i risultati delle elezioni e trasmette al Rettore i risultati del voto.

d) Elettorato attivo e passivo¹³

L'elettorato attivo spetta a tutti i professori di ruolo e a contratto e ai ricercatori di ruolo e a contratto afferenti ai Dipartimenti coordinati dalla Scuola.

L'elettorato passivo è riservato:

- a Docenti a tempo pieno o che optino a tempo pieno al momento di assumere la carica e che appartengano alla categoria da eleggere nell'ambito di ciascuno dei Dipartimenti coordinati dalla Scuola ed in particolare:
- ai componenti della Giunta del Dipartimento, escluso il Direttore, membro di diritto;
- ai Presidenti dei Consigli dei corsi di studio o ai coordinatori dei corsi di dottorato¹⁴.

Per le Scuole che hanno competenze assistenziali
- ai direttori di UOC di competenza della Scuola.

L'elettorato passivo per la carica di componente del Consiglio di Scuola è riservato a docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

L'elettorato passivo è altresì riservato ai professori e ricercatori a contratto che abbiano una convenzione di durata pari o superiore alla durata del mandato a tempo pieno o che optino per il tempo pieno al momento di assumere la carica.

e) Seggio elettorale e operazioni di voto

Il Seggio elettorale è costituito da tre membri effettivi (due docenti e una unità di personale tecnico amministrativo) e due membri supplenti, nominati dal Rettore. Nel seggio saranno allestite 3 diverse urne e saranno predisposte 3 diverse tipologie di schede con colori diversi una per ogni diversa componente accademica.

f) Validità delle votazioni

Nel primo turno la seduta è valida se partecipa almeno un terzo degli aventi diritto al voto; in caso di non validità della seduta la stessa sarà ripetuta dopo 7 giorni e ritenuta valida con qualunque quorum. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

I componenti la giunta durano in carica tre anni.

Art. 6 ELEZIONI DEI DOCENTI DELLE COMMISSIONI PARITETICHE

I 3 Docenti componenti della Commissione paritetica istituita presso i Dipartimenti, ovvero presso le Scuole, saranno eletti dai rispettivi consigli in seduta collegiale su proposta del Presidente o del Direttore con voto palese.

Art. 7 ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI E DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL SENATO ACCADEMICO, NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NEL NUCLEO DI VALUTAZIONE, NEL CONSIGLIO DI SCUOLA, NELLE COMMISSIONI PARITETICHE, NONCHE' NEL COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO DELL'ATENEO (PREVISTO DALLA LEGGE N° 394 DEL 28/06/1977)¹⁵

a) Indizione delle elezioni

Le elezioni sono indette dal Rettore almeno 30 giorni prima della scadenza naturale del mandato. In prima applicazione le elezioni dovranno essere indette dal Rettore entro 30 giorni dalla pubblicazione dello Statuto sulla Gazzetta Ufficiale, salvo quelle relative al Consiglio di Scuola, alle Commissioni paritetiche ed al Comitato per lo Sport Universitario¹⁶.

L'avviso di indizione delle elezioni deve indicare il periodo del mandato, la data e l'ora della votazione, l'ubicazione dei seggi elettorale; esso deve essere immediatamente affisso all'albo e reso pubblico

mediante inserimento nel sito dell'Ateneo.

b) Candidature

1) Le candidature devono essere raggruppate in liste redatte su apposito modello ciascuna comprendente un numero di candidati corrispondente a quello da eleggere e presentata da un numero minimo di studenti elettori come di seguito indicato, la cui firma dovrà essere autenticata da un Notaio, da un segretario comunale o da un funzionario all'uopo delegato dal Rettore.

2) Numero di studenti presentatori per ciascuna lista:

- per la Consulta, il Consiglio di amministrazione, il Senato Accademico, il Nucleo di Valutazione e il Comitato per lo Sport Universitario n. 50¹⁷;
- per il Consiglio di Scuola, le Commissioni paritetiche n. 25.

3) Le liste dovranno essere presentate entro 15 giorni dall'indizione. Gli studenti presentatori non dovranno aver sottoscritto la dichiarazione di presentazione di un'altra lista. Il primo firmatario dei presentatori della lista sarà responsabile di lista e avrà il compito di nominare i rappresentanti presso i seggi e di proporre ricorso avverso i provvedimenti relativi alle elezioni. Le liste dovranno essere depositate presso un funzionario dell'Ateneo, nominato dal Rettore, responsabile degli atti per come indicato nel decreto di indizione. Alla presentazione della lista dovranno essere allegati:

- Dichiarazioni di accettazione della candidatura;
- Nomina dei rappresentanti di lista;
- Indicazione di un numero di studenti disponibili a fungere da scrutatori pari al numero dei seggi previsti;
- Simbolo e denominazione della lista.

4) Per quanto riguarda la Consulta, al fine di rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo, i 9 rappresentanti saranno così suddivisi in base al numero di studenti iscritti nelle diverse aree:

- 4 per l'area bio-medica (Studenti dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale o Specialistica e iscritti ai Dottorati di Ricerca) a cui spetta l'elettorato attivo e passivo;
- 4 per l'area giuridico-economica-sociale (Studenti dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale o Specialistica e iscritti ai Dottorati di Ricerca) a cui spetta l'elettorato attivo e passivo;
- 1 per l'area farmaceutica (Studenti dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale o Specialistica e iscritti ai Dottorati di Ricerca) a cui spetta l'elettorato attivo e passivo.

5) Per quanto riguarda il Senato Accademico al fine di rispettare le diverse aree scientifico- disciplinari dell'Ateneo:

- 1 rappresentante sarà eletto tra gli iscritti ai corsi di Laurea, Laurea magistrale o Specialistica e Dottorati di ricerca afferenti all'area biomedica-farmaceutica, a cui spetta l'elettorato attivo e passivo;
- 1 rappresentante sarà eletto tra gli iscritti ai corsi di Laurea, Laurea Magistrale o Specialistica e iscritti ai Dottorati di ricerca afferenti all'area giuridico-economico-sociale a cui spetta l'elettorato attivo e passivo.

6) Per quanto riguarda i Consigli di Scuola il numero di rappresentanti da eleggere sarà pari al numero

di Dipartimenti coordinati dalle Scuole stesse. L'elettorato attivo spetta agli studenti dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale o Specialistica e Dottorati di ricerca afferenti alle diverse Scuole. L'elettorato attivo per i Consigli di Scuola di area biomedico-farmaceutica spetta anche agli iscritti alle Scuole di Specializzazione di area biomedica o farmaceutica; l'elettorato attivo per i Consigli di Scuola di area giuridico-economico-sociale spetta anche agli iscritti alle Scuole di Specializzazione della medesima area. L'elettorato passivo è limitato agli studenti iscritti ai Corsi di Studio afferenti ai Dipartimenti o alle Scuole, ai sensi di del punto 2 del comma d) del presente articolo.

7) Per quanto riguarda le Commissioni paritetiche, l'elettorato attivo spetta agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale o Specialistica e Dottorati di Ricerca afferenti ai diversi Dipartimenti o alle diverse Scuole, L'elettorato attivo per i Dipartimenti o Scuole di area biomedico-farmaceutica spetta anche agli iscritti alle Scuole di Specializzazione di area biomedica o farmaceutica; l'elettorato attivo per i Consigli di Scuola di area giuridico-economico-sociale spetta anche agli iscritti alle Scuole di Specializzazione della medesima area.

L'elettorato passivo è limitato agli studenti iscritti ai Corsi di Studio afferenti ai Dipartimenti o alle Scuole, ai sensi del punto 2 del comma d) del presente articolo.

7 bis) Per quanto riguarda il Comitato per lo Sport Universitario, previsto ai sensi della Legge n° 394 del 28/06/1977 e del Decreto del Ministro della P.I. del 18/09/1977, al fine di rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo

- 1 rappresentante sarà eletto tra gli iscritti ai corsi di Laurea, Laurea magistrale o Specialistica e Dottorati di ricerca afferenti all'area biomedica-farmaceutica, a cui spetta l'elettorato attivo e passivo);
- 1 rappresentante sarà eletto tra gli iscritti ai corsi di Laurea, Laurea Magistrale o Specialistica e iscritti ai Dottorati di ricerca afferenti all'area giuridico-economico-sociale a cui spetta l'elettorato attivo e passivo¹⁸.

8) Le candidature verranno tempestivamente pubblicizzate con appositi manifesti, che riporteranno, per ciascuna categoria di eleggibili, l'elenco numerato dei candidati, ordinati alfabeticamente e con l'indicazione delle rispettive date di nascita. Modifiche di tale manifesto possono essere disposte dalla Commissione elettorale, in accoglimento dei ricorsi eventualmente proposti da candidati esclusi, i quali vanno presentati entro ventiquattro ore dall'affissione del manifesto stesso.

9) Ogni lista, ha facoltà di nominare un suo rappresentante di seggio appartenente agli stessi ruoli dell'Ateneo. Tale rappresentante avrà diritto a presenziare a tutte le operazioni di voto.

c) Commissione elettorale

Contestualmente all'indizione delle elezioni, il Rettore costituisce la Commissione Elettorale che è composta da un Professore Ordinario, che la presiede, e da un docente e un membro scelto tra il personale tecnico-amministrativo come componenti effettivi, più due docenti come componenti supplenti.

La Commissione Elettorale è responsabile della regolarità del procedimento elettorale, decide sulle eventuali controversie o sugli eventuali reclami o ricorsi, dichiara regolari i risultati dell'elezione proclamando l'eletto.

d) Elettorato attivo e passivo

1) L'elettorato attivo per le rappresentanze degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Nucleo di Valutazione spetta a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale o Specialistica, e Dottorati di Ricerca compresi quelli iscritti alle Scuole di Specializzazione di area biomedica o farmaceutica e di area giuridico-economico-sociale. L'elettorato attivo per le rappresentanze degli studenti nella Consulta spetta a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale o Specialistica Dottorati di Ricerca. Sono comunque, esclusi dall'elettorato attivo e passivo gli studenti che, alla data delle elezioni, risultino già laureati o trasferiti presso altre Università.

2) L'elettorato passivo per le rappresentanze degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Nucleo di Valutazione, nei Consigli di Scuole e nelle Commissioni paritetiche è attribuito agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università, ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera h della Legge 240/2010.

3) Per la rappresentanza degli studenti nella Consulta, l'elettorato passivo è attribuito a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea magistrale e Specialistica e ai Dottorati di Ricerca dell'Ateneo, così come indicato al punto b4).

e) Seggio elettorale e operazioni di voto

I Seggi sono costituiti da due componenti, scelti tra Docenti e personale tecnicoamministrativo, uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di segretario e da uno studente, nominati dal Rettore. Lo studente componente l'ufficio di seggio elettorale, è nominato previo sorteggio fra studenti elettori che dichiarano di rinunciare all'elettorato passivo e ad essere firmatari o rappresentanti di lista, che non ricoprano al momento, rappresentanze nei vari Organi di Governo dell'Ateneo e che facciano espressa domanda contestualmente alla presentazione delle candidature ai sensi del punto b) del presente articolo; qualora il numero di domande sia inferiore al numero dei componenti necessari, i componenti mancanti sono sorteggiati negli elenchi degli studenti elettori, come sopra individuati.

Per la validità della costituzione del seggio devono essere sempre presenti almeno due componenti; non possono contestualmente assentarsi dal seggio il Presidente e il Segretario.

Il Presidente del seggio n. 1 coordina lo svolgimento delle operazioni elettorali degli altri seggi e provvede alla raccolta degli atti da consegnare alla Commissione elettorale per gli adempimenti previsti. Per essere ammessi al voto lo studente deve esibire un valido documento di riconoscimento. Lo studente, che pur avendone diritto, non risulti incluso negli elenchi dei votanti, può esercitare il diritto di voto esibendo, sino alla chiusura delle votazioni, una dichiarazione di iscrizione rilasciata dalle Segreterie Studenti.

La Direzione Generale dovrà garantire che durante tutto l'orario di apertura dei seggi le segreterie studenti siano aperte per l'eventuale rilascio dei certificati di iscrizione.

Il voto di lista viene espresso tracciando, con la matita copiativa, un segno sulla lista prescelta o sul

simbolo corrispondente. L'elettore può manifestare preferenze esclusivamente per i candidati della lista da lui votata. Il numero delle preferenze è limitato ad una preferenza.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa nelle apposite righe il nome ed il cognome oppure solo il cognome del candidato preferito incluso nella lista votata. Nel caso in cui in una lista risultino più persone aventi il medesimo cognome, la mancata indicazione del nome non renderà possibile l'assegnazione della preferenza. Sono, infatti, nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da altro candidato della stessa lista.

Le preferenze espresse in eccedenza al numero massimo consentito sono nulle e pertanto non verrà assegnato alcun voto a nessuno dei candidati indicati.

Sono nulle le schede riportanti preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata. Sono nulle le schede nelle quali l'elettore abbia indicato candidati di una lista nello spazio di un'altra senza però contrassegnarla.

Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso una preferenza per un candidato della medesima lista indicato nominativamente, si intende che ha votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto.

Sono nulle le schede che presentano segni tali da rendere possibile l'identificazione dell'elettore.

Il Presidente di seggio decide sulla nullità delle schede e la validità delle preferenze.

Eventuali schede o preferenze contestate saranno indicate negli appositi verbali e separatamente trasmesse alla Commissione centrale elettorale per la valutazione.

f) Validità delle votazioni e attribuzione dei seggi

1) Ciascuna elezione è ritenuta valida indipendentemente dal numero di votanti.

2) Ultimato lo spoglio presso i seggi elettorali, la Presidenza del seggio n. 1 accerta il numero complessivo dei votanti e procede alla consegna di tutto il materiale alla Commissione elettorale che procede immediatamente all'assegnazione dei seggi tra le diverse liste appartenenti alla stessa area (vedi punto b). Sono escluse dall'assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al 10% dei voti validi complessivi di area.

3) La somma dei voti validi riportati dalla lista costituisce la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato. La Commissione elettorale procede alle seguenti operazioni:

a) divide ciascuna cifra elettorale successivamente per uno - due - ecc. fino al numero dei rappresentanti da eleggere;

b) sceglie, tra i quozienti così ottenuti per tutte le liste, i quozienti più alti, disponendoli in graduatoria decrescente, in numero corrispondente a quello di cui al precedente comma;

c) assegna a ciascuna lista tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.

d) a parità di quozienti il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, a sorteggio.

4) Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

5) La Commissione elettorale, stabilito il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista, forma la graduatoria dei candidati delle singole liste secondo le rispettive cifre individuali. Indi proclama eletti, fino alla concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui al primo comma del presente articolo, hanno riportato le cifre individuali più elevate; nel caso di parità di cifra individuale varrà la più giovane età. La Commissione Elettorale redige apposito verbale delle operazioni di assegnazione dei seggi e della proclamazione degli eletti. Successivamente, il Presidente della Commissione elettorale cura la trasmissione immediata del verbale, degli atti e di tutto il materiale relativo alle operazioni elettorali alla Direzione Generale¹⁹.

6) Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso, da parte di qualsiasi elettore, entro 24 ore dalla proclamazione dei risultati. Il ricorso deve essere depositato presso la Direzione Generale dell'Università degli Studi Magna Grascia. La Commissione elettorale, integrata dai Presidenti dei seggi, decide entro le 24 ore successive dalla data di presentazione del ricorso. La Commissione decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. La sua decisione è inappellabile. Il Segretario della Commissione non partecipa alla votazione.

7) Il verbale conclusivo della Commissione elettorale deve riportare i dati contenuti nel verbale di proclamazione degli eletti, le correzioni integrative decise dalla Commissione elettorale in accoglimento dei reclami presentati e menzionare ogni altra operazione svolta. Il verbale redatto in doppio originale è trasmesso, insieme a tutto il materiale relativo alle operazioni elettorali, al Rettore dell'Ateneo, tramite il Segretario della Commissione.

8) Il Rettore procede alla proclamazione dei risultati e con proprio decreto degli eletti.

g) Sostituzione e proroga in corso di mandato.

Gli studenti eletti decadono dalla carica a partire dal giorno successivo a quello in cui abbiano perduto, per trasferimento presso altra sede universitaria o per qualsiasi altra causa, la qualità di studente dell'Università degli Studi "Magna Graccia" di Catanzaro. In caso di decadenza, rinuncia, dimissioni ed ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione degli eletti mediante surroga, seguendo l'ordine delle preferenze riportate nella graduatoria delle rispettive liste di provenienza. Il nominativo che subentra per surroga resterà in carica fino alla conclusione del mandato interrotto. Nel caso in cui, invece, non sia possibile procedere alla surroga, il rappresentante degli studenti che, nel corso del proprio mandato, consegue la Laurea e si iscriva o manifesti per iscritto al Rettore la volontà di iscriversi ad un Corso di laurea, laurea specialistica o magistrale, ovvero che consegua la laurea specialistica e/o magistrale e si iscriva o manifesti per iscritto al Rettore la volontà di iscriversi ad un corso di dottorato di ricerca o ad una scuola di specializzazione,

viene prorogato nell'incarico fino alla scadenza del mandato. L'iscrizione deve avvenire entro e non oltre 120 giorni dalla data del conseguimento del titolo di studio.

Lo stesso è tenuto a presentare detta dichiarazione entro la prima riunione utile dell'organo collegiale, nel quale è stato eletto, successiva alla data di Laurea. Nel caso in cui il rappresentante non provveda a formalizzare l'iscrizione entro i termini previsti, decade dalla carica e si procederà a nuova elezione.

Tale norma non si applica al rappresentante che si iscriva o manifesti per iscritto al Rettore la volontà di iscriversi ad un Corso di Laurea non afferente all'organo di rappresentanza.

Nel caso in cui non vi siano tali condizioni, si potrà procedere alla, indizione di nuove elezioni²⁰.

Art. 8 DURATA DEI MANDATI E RINNOVO CARICHE

Ai fini del rispetto delle norme relative al rinnovo dei mandati di tutte le cariche, ad eccezione del Rettore, non sono calcolabili, ai fini della non rieleggibilità, eventuali mandati di durata inferiore alla metà della durata del mandato stesso.²¹

Art. 9 NORME COMUNI E TRANSITORIE

a) Propaganda

La Direzione Generale provvede ad indicare aule, spazi ed orari per la eventuale propaganda elettorale. Le riunioni negli spazi ed orari predetti debbono cessare entro le ore 13 del giorno che precede il giorno delle elezioni. Violazioni di questa regola comportano l'esclusione dall'elezione dei candidati che se ne siano resi responsabili.

b) Operazioni preliminari

Le schede per le votazioni sono predisposte dalla Direzione Generale. Su ogni scheda, ad eccezione di quelle riguardanti le elezioni delle rappresentanze studentesche, sarà stampato il nome del o dei candidati posizionati in ordine di estrazione. Qualora il corpo elettorale sia diviso in più categorie, le schede dovranno avere colore diverso e dovranno essere previste un numero di urne equivalenti.

Il giorno delle votazioni, almeno un'ora prima dell'orario di inizio delle votazioni stesse, i seggi vengono costituiti con l'insediamento del Presidente e la nomina del segretario da parte del Presidente scelto tra gli scrutatori. Si procede quindi alle operazioni preparatorie, le quali comprendono:

- a) il controllo dei locali;
- b) il controllo delle cabine;
- c) il controllo delle urne;
- d) la predisposizione di un sufficiente numero di schede.

Queste ultime, distinte per ciascuna categoria di eleggibili, devono recare il timbro dell'Università e la firma di un componente del seggio elettorale, da apporsi prima dell'inizio delle votazioni. La timbratura e la sottoscrizione delle ulteriori schede che si rendessero eventualmente necessarie successivamente avviene al momento in cui la necessità si verifica. Di ciò si darà atto nel processo verbale.

Al termine di dette operazioni, il Presidente dà inizio alle operazioni di voto.

Per la vigilanza del seggio e del relativo materiale, sia durante lo svolgimento della votazione, sia

durante lo scrutinio, sia durante le eventuali sospensioni diurne, il Presidente del seggio può avvalersi del personale ausiliario dell'Università identificato appositamente dalla Direzione Generale.

c) Operazioni di voto

Il Presidente all'ora indicata dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione e indipendentemente all'ordine di indicazione negli elenchi.

Possono accedere ai seggi elettorali tutti gli aventi diritto al voto che non hanno ancora votato, nonché gli eventuali rappresentanti di candidato o di lista.

Ciascun elettore esprime il proprio voto indicando con un segno a x solo il candidato prescelto. Sono vietati altri segni o indicazioni.

Per essere ammesso a votare ogni elettore è tenuto a documentare la propria identità personale a meno che non sia conosciuto dai componenti del seggio elettorale.

L'elettore dovrà apporre la firma sull'apposito elenco, nel quale sono, altresì, registrati gli estremi del documento d'identità dal medesimo esibito o la dichiarazione di conoscenza di un componente del seggio, da questi sottoscritta.

Dopo aver esercitato il diritto di voto, l'elettore deve piegare la/e scheda/e e restituirla/e ai componenti del seggio per essere deposta/e nella/e rispettiva/e urna/e attraverso l'apposita feritoia. Nell'ora stabilita dal provvedimento con il quale sono indette le elezioni, il Presidente del seggio dopo aver ammesso a votare gli elettori ancora presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e accerta il numero dei votanti risultanti dall'elenco degli elettori e successivamente inizia lo spoglio delle schede.

d) Scrutinio

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche, hanno inizio immediatamente dopo la chiusura dei seggi e devono essere portate a termine senza soluzione di continuità.

Il Presidente rimossi i sigilli dalle urne, dà inizio allo spoglio delle schede e coadiuvato dai componenti del seggio estrae ad una ad una le schede dell'urna spiegandole di volta in volta e proclamando il nominativo che risulta votato.

Ove sia stato espresso un numero superiore di preferenze oltre a quello previsto la scheda sarà considerata nulla.

In caso di contestazione sulla validità di una scheda, sollevato da uno o più componenti del seggio, il Presidente ne dà atto con apposita annotazione a tergo della scheda stessa.

Il Presidente si pronunzia, quindi, in via provvisoria sulla validità o nullità del voto.

Completato lo spoglio, il Presidente redige un verbale relativo a tutte le operazioni ed in cui è contenuta la graduatoria dei nominativi che hanno ottenuto il voto e lo trasmette immediatamente alla Commissione Elettorale.

Nel verbale deve, tra l'altro, risultare, in relazione a ciascuna categoria di eleggibili:

- il numero delle schede pervenute al seggio elettorale;
- il numero delle schede votate;
- il numero delle schede annullate;
- il numero delle schede non utilizzate;
- i voti riportati da ciascun candidato.
- il numero di schede bianche

Al verbale saranno allegati, costituendone parte integrante, l'elenco dei votanti sul quale sono state

apposte le firme degli elettori, e, in distinti plichi, le schede votate, le schede non utilizzate e le schede annullate. Il verbale ed i plichi, sigillati e firmati esternamente dai Componenti del seggio, sono immediatamente recapitati alla Commissione elettorale.

Quest'ultima, ove non sia in condizione di procedere immediatamente alle operazioni preordinate alla proclamazione degli eletti, cura che tutto il materiale trasmesso dai seggi, sia depositato in locale idoneo, chiuso a chiave e sigillato. Sino alla ripresa dei lavori, il locale predetto deve essere sorvegliato da addetti al servizio di vigilanza.

Eventuali ricorsi, presentati alla Commissione, saranno decisi entro 48 ore.

e) Proclamazione e nomina

La Commissione elettorale, accerta entro 24 ore dal ricevimento dei plichi da parte della Commissione di Seggio, l'eventuale raggiungimento dei quorum previsti e procede immediatamente alla proclamazione degli eletti. Essa, dopo la proclamazione, redige il verbale delle attività compiute che trasmette al Rettore (o al Decano, per le elezioni del Rettore), unitamente ai verbali dei seggi ed alle schede elettorali (previamente inserite in plichi sigillati e sottoscritti dai componenti della Commissione elettorale).

A parità di voti é eletto il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica. Nel caso di studenti varrà solo il criterio dell'anzianità anagrafica.

Il Rettore procede alla nomina degli eletti con proprio decreto, tranne che per l'elezione del Rettore, cui provvede con proprio decreto il Ministro dell'istruzione, Università e Ricerca.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano, per quanto compatibili, le norme per la elezione dei Consigli Comunali.

In prima applicazione per quanto riguarda le procedure previste dal presente regolamento elettorale, tutte le funzioni della Direzione Generale sono svolte dalla Direzione Amministrativa e le funzioni del Rettore sono svolte dal Decano.

Anche al fine di pervenire alla costituzione di tutti gli organi previsti dallo Statuto entro l'inizio dell'anno accademico 2011/12, in prima applicazione i tempi previsti per lo svolgimento e la presentazione delle candidature, esclusivamente per l'elezione del Senato accademico, delle Giunte di Dipartimento e dei Consigli di Scuola, potranno essere ridotti rispetto a quelli previsti nel presente Regolamento.

Note (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21)

1* (*integrazione apportata con D.R. n. 364 del 15 maggio 2017*)

2* (*lettera modificata con D.R. n. 364 del 15 maggio 2017*)

3* (*lettera modificata con D.R. n. 364 del 15 maggio 2017*)

4* (*lettera modificata con D.R. n. 364 del 15 maggio 2017*)

5* (*lettera modificata con D.R. n. 364 del 15 maggio 2017*)

6* (*lettera modificata con D.R. n. 404 del 25 maggio 2017*)

- 7* (lettera modificata con D.R. n. 364 del 15 maggio 2017 e con D.R. n. 404 del 25 maggio 2017)
- 8* (lettera modificata con D.R. n. 364 del 15 maggio 2017)
- 9* (lettera modificata con D.R. n. 475 del 16 giugno 2017)
- 10* (lettera modificata con D.R. n. 475 del 16 giugno 2017)
- 11* (lettera modificata con D.R. n. 475 del 16 giugno 2017 e con D.R. n. 611 del 28 luglio 2017)
- 12* (lettera modificata con D.R. n. 364 del 15 maggio 2017 e integrata con D.R. n. 549 del 03 maggio 2022)
- 13* (lettera modificata con D.R. n. 364 del 15 maggio 2017 e con D.R. n. 173 del 04.02.2022)
- 14* (modifica apportata con D.R. n. 176 dell'8 febbraio 2022)
- 15* (integrazione apportata con delibera del Senato Accademico del 25.01.2012)
- 16* (integrazione apportata con delibera del Senato Accademico del 25.01.2011)
- 17* (integrazione apportata con delibera del Senato Accademico del 25.10.2011)
- 18* (comma aggiunto con delibera del Senato Accademico del 25.01.2012)
- 19* (modifica apportata con delibera del Senato Accademico del 18.10.2011)
- 20* (punto aggiunto con D.R. n. 428 del 29 maggio 2013)
- 21* (articolo aggiunto con D.R. n. 1276 del 10.10.2022)